

AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
0464 678729-678731-678780
lavoripubblici@comune.ala.tn.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

ORDINANZA

IL SINDACO

PREMESSO che a causa della prolungata assenza di precipitazioni e delle temperature eccezionalmente elevate registrate nel periodo il gestore del servizio idrico integrato Novareti S.p.A., come comunicato con nota prot. 13917 d.d. 10 agosto 2026, sta rilevando un progressivo aggravamento della situazione di criticità della risorsa idrica disponibile per l'alimentazione dell'acquedotto comunale con un calo rilevante della portata di alcune sorgenti;

RITENUTO opportuno assicurare alla popolazione il rifornimento di acqua potabile per le necessità fondamentali di scopo domestico al fine di prevenire disservizi;

RAVVISATA pertanto la necessità procedere ad un contenimento dei consumi idrici, incidendo in via preventiva sulla quota derivante da usi diversi da quelli domestici;

RAVVISATO che ricorrono i presupposti dell'urgenza e della contingibilità indicati dall'art. 62 "provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco" del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 02, derivati dalla necessità di ovviare alla carenza dell'acqua potabile quale bene primario e indispensabile;

RICORDATO che la tutela della risorsa idrica per il consumo umano, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, rappresenta un obiettivo prioritario ed imprescindibile e che trattandosi di bene pubblico ed esauribile il suo uso è assoggettabile a regolamentazione e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 in merito al risparmio idrico, nonché l'art. 144, comma 4 il quale dispone che *"Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità"*;

VISTO il regolamento per il servizio pubblico di acquedotto approvato con deliberazione di consiglio comunale n.52 del 28 dicembre 2011;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e intt.;

ORDINA

Nell'intero territorio comunale il **DIVIETO dell'uso dell'acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali per usi non strettamente domestici** ed in particolare:

- per il **lavaggio di autoveicoli** (con esclusione degli impianti autorizzati),
- per il **lavaggio di spazi ed aree private**,
- per il **riempimento di piscine**;
- per l'**irrigazione di campi**;
- per l'**irrigazione di piccoli orti e giardini ad uso domestico nella fascia oraria dalle 7.00 del mattino alle 21.00 di sera (ad esclusione della loc. Sega di Ala dove il divieto per l'irrigazione rimane valido anche nella fascia notturna)**
- per ogni altro uso improprio che comporti prelievi anomali da acquedotto.

Resta salvo l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali per uso potabile ed igienico-sanitario, per usi commerciali e produttivi.

COMUNICA

che la durata della presente ordinanza non può essere stabilita a priori. Si provvederà ad informare la popolazione e tutti i soggetti parzialmente coinvolti delle cessate condizioni che hanno determinato la presente ordinanza con un apposito atto di revoca.

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TRGA di Trento nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 02/07/2010, n.104;

- straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 21 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

D E M A N D A

al Comando di Polizia Locale Intercomunale ed a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81, la verifica puntuale e documentale della conformità di quanto disposto dal presente provvedimento.

D I S P O N E

la trasmissione di copia del presente provvedimento a:

- CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ALA-AVIO – Sede;

Ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata la sanzione ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, da euro 50 a euro 500.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito comunale.

IL SINDACO
Stefano Gatti
firmato digitalmente (*)

(*) questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)